

STANZIAMENTI PER ESODATI E SALVAGUARDATI

	Art.24 DL 201/2011⁽¹⁾ (D.M. 1° giugno 2012) (65.000 lavoratori)	Art.22 DL 95/2012⁽²⁾ (D.M. 8 ottobre 2012) (55.000 lavoratori)	Art. 1, co.231-237 L.228/2012 (10.130 lavoratori)
2013	245 milioni		100 milioni ⁽³⁾
2014	635 milioni	190 milioni	134 milioni
2015	1.040 milioni	590 milioni	135 milioni
2016	1.220 milioni	1.050 milioni	107 milioni
2017	1.030 milioni	1.180 milioni	46 milioni
2018	610 milioni	840 milioni	30 milioni
2019	300 milioni	255 milioni	28 milioni
2020		35 milioni	10 milioni
TOT	5,08 MILIARDI	4,14 MILIARDI	0,59 MILIARDI

⁽¹⁾ Come modificato dall'articolo 6, co.2-septies, del D.L. 216/2011 (che ha disposto un primo ampliamento della platea originariamente prevista dall'articolo 24, del D.L. 201/2011). All'articolo 24 del D.L. 201/2011 è stata data attuazione con il D.M. 1° giugno 2012.

⁽²⁾ All'articolo 22 del D.L. 95/2012 è stata data attuazione con il D.M. 8 ottobre 2012 (G.U. del 21 gennaio 2013).

⁽³⁾ Di cui 36 milioni per l'istituzione di un Fondo presso il Ministero del lavoro per il finanziamento dei lavoratori salvaguardati, nel quale affluiscono anche le eventuali economie a carattere pluriennale accertate a consuntivo rispetto alle risorse programmate per l'attuazione della complessiva normativa (D.L. 201/2011; D.L. 216/2011; D.L. 95/2012 e stessa L. 228/2012). Il D.M. di attuazione deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.